

SENTENZA N° \_\_\_\_\_

SENT. N. \_\_\_\_\_  
R. G. \_\_\_\_\_  
CRON. \_\_\_\_\_  
REP. \_\_\_\_\_

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Lidia CHERCHIA ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

nella causa iscritta al N. \_\_\_\_\_ R. G. dal 2019 riservata all'udienza del 06/05/2020

TRA

\_\_\_\_\_ nata a Napoli il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (SA) alla Via \_\_\_\_\_ 43, (C.F. \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_ nato a Napoli il \_\_\_\_\_ è residente in Napoli alla \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), eletti domicili in Napoli alla Piazza S. Piovo, 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea GAUDINO, (C.F. GDNND33C17839K), che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione.

- ATTORI -

RYANAIR DAC, (già Ryanair Ltd) in persona del suo procuratore speciale Juliusz KOMOREK, con sede in Dublin Airport, County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa, giusta procura generale nominale rilasciata in data 26/01/2012 a foglio del Notaio \_\_\_\_\_ e procura speciale allegata all'atto di comparso di costituzione e risposta, congiuntamente e congiuntamente dall'Avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), del Foro di Verona, dall'Avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), del Foro di Torino e dall'Avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), del Foro di Salerno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Salerno (SA) alla Via Settimio Mobilio, 7;

- CONVENUTA -

Conclusioni, come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ esprimevano di aver acquistato presso la società RYANAIR LIMITED, due biglietti aerei tratta a/r Napoli/Malaga con partenza prevista per il giorno 12/05/2019 alle ore 20.20 e rientro a Napoli previsto per la data 19/05/2019 alle ore

17.15, pagando l'importo di € 150,52; che in data 15/03/2019 l'istante [REDACTED], incinta, aveva avvertito un malore improvviso e lancinante, a seguito della quale il medico aveva emesso un certificato medico con il quale accertava minaccia d'aborto e perdite ematiche e prescriveva 60 giorni di riposo; che a seguito della gravidanza difficile, non avevano potuto effettuare il viaggio prenotato e regolarmente pagato; che al fine di ricevere il rimborso del prezzo dei biglietti, in data 29/03/2019 avevano inviato a mezzo email formale richiesta di rimborso alla società RYANAIR LIMITED, con esito negativo.

Con il predetto atto, gli istanti chiedevano, l'accoglimento della domanda e per l'effetto condannare la convenuta RYANAIR LTD, in persona del legale rappresentante, al rimborso del prezzo dei biglietti acquistati pari ad € 150,52, oltre la somma di € 849,43 per il risarcimento del danno ulteriore, da quantificarsi anche secondo equità sulla base dei disegni patiti dovuti al mancato rimborso previsto dalla legge, e comunque non superiore al limite della competenza per valore di € 1.000,00 del giudice adito, vinte le spese di lite. All'udienza di comparizione si costituiva la convenuta RYANAIR DAC, ( già Ryanair Ltd), la quale impugnava la domanda perché infondata in fatto e diritto.

Prodotta documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni veniva riservata a sentenza all'udienza del 06/11/2020.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e come tale va accolta.

Va osservato che secondo la *Costituzione del Turismo* (D.Lgs. 23.5.2011 n. 79), il consumatore può annullare un viaggio e avere un rimborso senza pagare alcuna penale se l'annullamento è dovuto a motivi di salute. Questo anche quando non ha stipulato nessuna assicurazione con l'agenzia. Nello specifico, tra i fatti non imputabili alla volontà del consumatore, troviamo un'improvvisa malattia. Inoltre "L'art. 36, lett. d) del D. Lgs. N. 79/2011 - cosiddetto codice del turismo - stabilisce che i pagamenti in contropartita sono versati a titolo di caparra, ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopravvenuto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento di controparte.

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e

GIUDICE DI PACE  
MAG. L. ANTONIO  
MAG. L. ANTONIO

cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. 26953/2007)".

- "L'art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e, cioè, è finalizzato in linea generale, proprio alla ricostruzione del sinallagma compromessa, non consistendo l'obbligo contrattuale della responsabilità".

Ritornando ai suddetti principi è precisato che gli istanti hanno agito in giudizio al fine di ottenere la risoluzione, ricorrano, ad avviso di questo giudice, i presupposti per dichiarare la risoluzione, in quanto la patologia sia diagnosticata all'istante e la prescrizione di sessanta giorni di "riposo domiciliare" rientrano nell'alveo della impossibilità sopravvenuta, avendo reso impossibile l'utilizzazione della prestazione, e giustificano la risoluzione del contratto, con i conseguenti effetti restitutori.

Invero, nel caso di specie è emerso pacificamente dalla documentazione in atti e dalla mancata contestazione del fatto da parte della convenuta che, gli istanti hanno acquisito due biglietti aerei tratta Napoli/Malaga con partenza prevista per il giorno 12/05/2019 alle ore 20.30 e ritorno a Napoli previsto per la data 19/05/2019 alle ore 17.15, pagando l'importo di € 150,52.

Inoltre, la certificazione medica depositata (cfr. ....) risulta che la stessa "gravida nel corso della XI settimana ... la gravidanza è complicata da minaccia d'aborto con perdite ematiche per cui si richiedono giorni 60 (sessanta) di riposo ....".

A ciò si aggiunga che parte convenuta non ha contestato la provenienza e autenticità del documento e l'esistenza della patologia ivi attestata (cfr. comparsa di costituzione in primo grado), essendosi limitata ad affermare che "una gravidanza possa essere

considerata "a rischio" solamente dopo che sia stata dichiarata a seguito di approfonditi accertamenti medici...".

Inoltre, non può certo condividersi neppure la motivazione che la terapia indicata, "60 giorni di riposo", non impediva in alcun modo l'imbarco di parte attrice essendo il viaggio prenotato per motivi di relax.

Infatti, la prescrizione di sessanta giorni di riposo domiciliare esclude, di per sé, che il paziente possa affrontare un viaggio, per di più quale quello in esame, che prevede per raggiungere la destinazione, spostamenti (non di modesta durata) e diversi mezzi di locomozione, il che già è sufficiente a ritenere l'incompatibilità tra la patologia diagnosticata e il viaggio.

Rimane, tra l'altro, del tutto irrilevante la considerazione che un viaggio di piacere non comporti sforzi tali da compromettere la salute del turista, perché, se è ovvio che il turista, di norma, non venga sottoposto ad eventi particolarmente stressanti durante un soggiorno è del pari pacifico che un viaggio con finalità turistica debba essere effettuato in condizioni fisiche che ne consentano la normale fruizione e il pieno godimento.

In conclusione, si ritiene che la diagnosi ed il periodo di riposo domiciliare prescritto, che copre buona parte della durata del viaggio, costituiscano eventi imprevedibili e non imputabili alla viaggiatrice, ma da giustificare la risoluzione del contratto concluso tra la predetta ed il tour operator per impossibilità sopravvenuta.

In ragione del carattere unitario del pacchetto acquistato, che prevedeva un viaggio da condividere in compagnia del marito [REDACTED], la impossibilità sopravvenuta per la contraente [REDACTED] è idonea a giustificare la perdita di interesse in capo al marito, dovendosi qui ribadire che la "finalità turistica" non costituisce motivo irrilevante.

Del resto, diversamente opinando, i predetti finirebbero con l'usufruire di una prestazione diversa da quella pattuita, che prevedeva, sempre nell'ottica dell'unitarietà del contratto e della condivisione della vacanza, anche la partecipazione della Sig.ra [REDACTED].

GRUPPO IRI  
Dipartimento  
Credito e  
Finanza

Ne discende che, per i motivi di cui innanzi, va dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c. e la convenuta RYANAIR DAC deve essere condannata alla restituzione della prestazione, e cioè della somma di € 150,52, in favore degli istanti.

In difetto di domanda, nulla spetta a titolo di interessi sulla suddetta somma (cfr. Cass. n. 21195 del 5/11/2004: "In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta").

Nessuna altra somma va riconosciuta a titolo di risarcimento ulteriore in assenza di allegazione e prova.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d'ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per sceglierne, nonché dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la RYANAIR DAC, (già Ryanair Ltd), in persona del legale rapp.te, al pagamento in favore degli istanti, della complessiva somma di € 150,52;
- 2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 300,00, di cui € 60,00 per spese, e 240,00 per onorari professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Sentenza esecutiva ex l. 40/2001

Così deciso in Napoli, 25/02/2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGG

25 MAR 2021

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE



GIUDICE DI PACE  
Dr. ssa Lilla Chierchia

[www.assorimborsiti.it](http://www.assorimborsiti.it)